
N° 1085: ESTENSIONE INDENNITÀ

Buone notizie (CON NOVITA) e legna verde per chi si occupa di contabilità.

È stata pubblicata la circolare (37 pagine!) dell'UFAS per quanto concerne le novità decise dal Consiglio federale il 1° luglio 2020 inerenti all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La questione potrebbe essere utile per diversi esercenti, in particolare di piccoli locali.

Il Governo ha deciso di prolungare fino al 16 settembre 2020 il diritto all'IPG da Covid per i lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti adottati per combattere la pandemia.

La decisione concerne da un lato i lavoratori indipendenti che hanno dovuto chiudere la loro struttura e, dall'altro, quelli che sono stati colpiti indirettamente dai provvedimenti (i cosiddetti casi di rigore).

Per chi le ha già ricevute tramite IPG, potranno essere ripresi i versamenti delle indennità sospese (fino al 16 settembre 2020).

I lavoratori indipendenti che hanno potuto riaprire la loro struttura il 27 aprile o l'11 maggio e per i quali il versamento dell'indennità era cessato il 16 maggio 2020 potranno ottenere il versamento delle prestazioni arretrate per il periodo in questione.

Lo stesso vale per i beneficiari il cui diritto si è estinto il 5 giugno 2020 in seguito all'allentamento dei provvedimenti.

IMPORTANTE:

Il diritto all'IPG è ora accordato anche alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore ricreativo e ai loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda. Si tratta di quei casi di persone che avevano ricevuto le ILR fino al 31 maggio 2020. Queste persone possono dunque beneficiare dal 1° giugno 2020 del diritto IPG da Covid se nel 2019 hanno conseguito un reddito da lavoro soggetto all'AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi.

Ecco il link per la Circolare in lingua italiana:

<https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721/download>